



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 34 del 29.05.2018

OGGETTO: Approvazione Regolamento del servizio di rimozione coatta e blocco dei veicoli.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio, con inizio alle ore 19.30, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE		X
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO	X	
JOSSA	GIUSEPPE	X		GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE		X
URAS	ANTONELLA	X		DI PALMA	ROSA	X	
ESPOSITO	VINCENZO	X		MANNA	SABATO		X
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
LO SAPIO	SAVERIO	X		IOVINE	FILOMENA	X	
RICCIARDI	AGOSTINO		X	BENEDUCE	PASQUALE		X
FONTANAROSA	ESTER	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE	X		CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO		X
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.TOIL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Lombardi

dott.ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano, 13.07.2018

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.07.2018 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano, 13.07.2018
F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII
Dott. Antonio Del Giudice

Il PRESIDENTE passa al 7° punto ad oggetto: *“Approvazione regolamento comunale del servizio di rimozione e blocco dei veicoli”*.

Il cons. BOCCHINO GAETANO rammenta che questo regolamento fu approvato in commissione nel 2017 e che mancavano le tariffe, che adesso sono state aggiunte.

Il PRESIDENTE comunica che il responsabile del settore P.M. ha dato parere favorevole di regolarità tecnica, ma deve essere modificato il comma 1 dell’art.2, dove vanno eliminate le parole *“ed in quelle private”*. Pertanto, o si rimanda in commissione o si vota l’emendamento.

Il cons. SORRENTINO SORRENTINO non condivide quanto obiettato dal responsabile del settore P.M. , perché non concepisce che una macchina in sosta in una strada privata non possa essere rimossa.

Il cons. ESPOSITO VINCENZO si chiede se sia applicabile il Codice della strada, in quanto sul nostro territorio ci sono una marea di strade private soggette ad uso pubblico.

Il cons. CERCIELLO MICHELE chiede alcuni chiarimenti, avendo letto nel verbale della commissione che i rallentatori artificiali di velocità o dossi saranno installati solo in spartitraffico da collocare al Corso Umberto nella parte che va dall’incrocio di via Giannone all’incrocio di via Roma, cosa che però non è stata inserita nel regolamento. Si chiede che cosa significhi , che in previsione ci sarà uno spartitraffico nel tratto di cento metri tra il quadrivio di via Giannone, Corso Vittorio Emanuele e sul Corso Umberto davanti alla Piazza Municipale.

Per quanto riguarda il regolamento, perché a Marigliano strade anche private sono più di venti anni che non si fanno più, di conseguenza è scattato il cosiddetto diritto di usucapione all’uso pubblico della cittadinanza. Allora, si potrebbe togliere la parola privata e scrivere strade o spazi pubblici oppure scrivere solo strade riportate nell’elenco delle strade comunali, perché anche le strade private ad uso pubblico vengono in genere rubricate nella toponomastica del Comune di Marigliano.

Si sofferma, poi, sull’art. 8, laddove è previsto l’aumento del 20% alla ditta in considerazione della densità del traffico nell’area urbana. E’ del parere di togliere questa parte.

Comunque, nonostante alcune perplessità, preannuncia voto favorevole.

Il cons. BOCCHINO fa presente che quanto scritto nel verbale circa lo spartitraffico è cosa superata perché sono in via i lavori di agiudicazione per il rifacimento di Corso Umberto I.

Il cons. GUERRIERO SEBASTIANO (La città che vogliamo) annuncia voto favorevole e condivide quanto detto dal cons. Cerciello circa l’eliminazione del 20% che si concede alla ditta.

Il cons. MOLARO SEBASTIANO (Cambia con noi) condivide la proposta di Cerciello e Guerriero di eliminare il 20% ed annuncia voto favorevole.

Prende la parola il SINDACO, il quale si sofferma a fare alcune osservazioni e considerazioni, In primis chiarisce che la ditta fa un servizio in esecuzione di quello che stabiliscono gli agenti della Polizia Municipale, non di sua iniziativa, quindi il traffico, l’intralcio al traffico e la necessità di garantire la fluidità della circolazione compete non alla ditta, che si vuole prendere quasi furtivamente il 20%, ma compete alla Polizia Municipale, che dovrà attestare che c’è anche l’intralcio alla circolazione. In mancanza non crede che la ditta possa arbitrariamente applicare un aumento del 20%. Invita, poi, a non stravolgere un impianto complessivo del regolamento che ha una sua logica, ha un suo sviluppo, una sua coerenza complessivamente. Quindi proprio per quello che noi si vede quotidianamente, esempi di inciviltà, macchine che non parcheggiano sulla piazza perché ci sono le fioriere, altrimenti parcheggerebbero anche sulla piazza. Allora o si dà una svolta o non la si dà. Bisogna dare l’esempio e cominciare a dare le giuste punizioni a chi non rispetta le regole. Personalmente si dichiara contrario a ogni tipo di emendamento, ritenendo che non debba essere toccata una virgola di questo regolamento, che deve essere votato così com’è.

Il cons. GUERRIERO SEBASTIANO ci tiene a chiarire la sua posizione; non vuole

assolutamente mettere in discussione chi l'operato di chi ha provveduto alla stesura regolamento. Si dichiara dispiaciuto per non essere d'accordo con il Sindaco in questa circostanza per quanto riguarda la tariffa del 20 per cento e pensa che eliminare solo questo passaggio non significhi stravolgere l'operato della commissione. Ritiene che si possa fare tranquillamente.

Il cons LO SAPIO SAVERIO (Oxigeno) si dichiara anch'egli d'accordo con questa eliminazione del 20%, che ritiene non vada a stravolgere il regolamento.

A questo punto il PRESIDENTE sintetizza i due emendamenti. Il primo è finalizzato a modificare il primo comma dell'art. 2 nel modo seguente:

“Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade e spazi pubblici e ad uso pubblico ove sia applicabile il Codice della Strada”.

Il secondo emendamento è finalizzato ad eliminare all'art. 8 il seguente periodo:

“e con l'aumento del 20% di cui al comma 2, in considerazione della densità del traffico dell'area urbana e la conseguente difficoltà di assicurare la fluidità della circolazione stradale”.

Il PRESIDENTE invita a votare il primo emendamento finalizzato a modificare il il primo comma dell'art. 2 nel modo seguente:

“Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade e spazi pubblici e ad uso pubblico ove sia applicabile il Codice della Strada”.

Il suddetto emendamento, 19 presenti, con voti favorevoli 18 resi peralzata di mano, contrari 1 (Sindaco), è approvato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dopodichè il PRESIDENTE invita a votare secondo emendamento, finalizzato ad eliminare all'art. 8 il seguente periodo:

“e con l'aumento del 20% di cui al comma 2, in considerazione della densità del traffico dell'area urbana e la conseguente difficoltà di assicurare la fluidità della circolazione stradale”.

Il suddetto emendamento, 19 presenti, con voti favorevoli 18 resi per alzata di mano, contrari 1 (Sindaco), è approvato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A questo punto il PRESIDENTE invita a votare il regolamento così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato Regolamento comunale del servizio di rimozione coatta e blocco dei veicoli, così come emendato e composto da n. 21 articoli, unitamente alle tariffe di rimozione e alle tariffe di di custodia;

Vista la proposta a firma del Presidente della Commissione Consiliare Viabilità, Suap, Pip;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile prot. 11218 del 25.05.2018 espressi rispettivamente dal rsponsabile del settore P.M. cap. Salvatore Matrisciano e dal responsabile settore finanziario dott.ssa Enza Fontana;

Presenti 19;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare l'allegato Regolamento comunale del servizio di rimozione coatta e blocco dei veicoli, così come emendato e composto da n. 21 articoli, unitamente alle tariffe di rimozione e alle tariffe di custodia.

Il PRESIDENTE, visto che l'ordine del giorno è stato esaurito, alle ore 23.10 scioglie la seduta.

dott.ssa G/Capone



CITTA' DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE

del servizio di rimozione coatta e blocco dei veicoli

(approvato con delibera di C.C. n. 34 del 29.05.2018)

INDICE

Art.1 – Disposizioni generali

Art.2 – Istituzione del servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli

Art.3 – Modalità di affidamento del servizio

Art.4 – Durata dell'affidamento del servizio e requisiti del concessionario

Art.5 – Attrezzature

Art.6 - Depositeria/custodia

Art.7 - Orario di servizio ed estensione della concessione

Art. 8 – Tariffe dei servizi

Art. 9 – Assicurazioni, penali e responsabilità

Art. 10 – Esclusione dal pagamento delle spese

Art. 11 – Restituzione dei veicoli rimossi – modulistica – registri

Art. 12 – Mancato ritiro dei veicoli rimossi

Art. 13 - Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi

Art. 14 – Obblighi del concessionario e modalità di svolgimento del servizio

Art.15 – Penalità – Contenzioso

Art. 16 – Adempimenti del Comando di Polizia Municipale

Art. 17 – Versamento delle spettanze al Comune

Art. 18 – Divieto di subappalto

Art. 19 – Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice

Art. 20 - Zone in cui si garantisce la rimozione dei veicoli

Art. 21 - Disposizioni finali

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA E BLOCCO DEI VEICOLI

Art.1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina:

1. le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione e/o blocco dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Municipale e dai soggetti di cui all'art. 17, comma 132 e 133 della L. 127/97 (cosiddetti "ausiliari del traffico"), ai sensi degli artt. 215 e 159, come il D.Lgs. 285/92;
2. il recupero dei veicoli abbandonati ovvero incidentati, che non siano in sicurezza e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
3. il recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
4. la gestione della depositaria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti ed attività connesse;
5. l'affidamento del servizio

Art.2 – Istituzione del servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli

Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade e spazi pubblici e ad uso pubblico ove sia applicabile il Codice della Strada.

La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 CdS e dall'art. 397 del relativo Regolamento di Esecuzione.

In alternativa alla rimozione, la Polizia Municipale può disporre, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Per la rimozione del blocco, l'avente diritto deve fare richiesta alla Polizia Municipale che provvederà ad inviare sul posto il personale addetto della ditta concessionaria del servizio.

La rimozione del blocco è effettuata previo pagamento da parte del proprietario o avente titolo alla restituzione del veicolo, delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco secondo le modalità stabilite nell'art. 398 del D.P.R. 495/92 ed in base alle tariffe indicate nel presente regolamento.

Il concessionario del servizio procede direttamente alla riscossione delle somme suddette e provvede alla rimozione del blocco redigendo apposito verbale di cui una copia è rilasciata all'avente diritto insieme alla quietanza di pagamento delle spese.

Le operazioni di bloccaggio e di sbloccaggio avvengono di norma senza la presenza dell'operatore di Polizia Municipale.

Dell'avvenuta rimozione del blocco, il concessionario deve dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

Le operazioni di sbloccaggio devono essere garantite dal concessionario tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto l'arco della giornata (24 ore su 24).

Art.3 – Modalità di affidamento del servizio

L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura concorsuale ed il criterio per l'aggiudicazione sarà (oltre al possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle leggi vigenti), il maggior aggio percentuale sulle tariffe per la rimozione e/o blocco dei veicoli, indicate nell'allegato A.

Art.4 – Durata dell'affidamento del Servizio e requisiti del Concessionario

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale.

Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e dei requisiti indicati nel bando, in particolare devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e dall'art 38 D. Lgs 163/2006 e devono essere forniti di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di quanto previsto dal codice civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401.

Il concessionario deve attestare, inoltre, che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

Il concessionario solleva il Comune di Marigliano da ogni responsabilità e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza della presente convenzione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.

Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche.

Art.5 – Attrezzature

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con veicoli, il cui numero sarà indicato nel bando di gara, rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada

Art.6 - Depositeria/custodia

Si definisce come "custodia" la conservazione dei veicoli rimossi in luogo di deposito, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge, sia per la custodia semplice dei veicoli, sia per la custodia Giudiziaria. I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, ubicata nel territorio comunale di Marigliano e/o comunque entro 5 (cinque) km, inoltre l'area, adeguatamente recintata per tutta l'estensione, dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 10 autoveicoli e 5 motoveicoli e ciclomotori. All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397 c. 3° del dpr 495/92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

Art.7 – Orario di Servizio ed estensione della Convenzione

Il concessionario dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi.

L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche oltre tale orario e in orario notturno.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario delle 24 ore compresi i festivi.

L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende estesa anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8 – Tariffe sei servizi

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, applicabili ai proprietari o aventi titolo alla restituzione degli stessi, da parte del concessionario del servizio di rimozione, custodia e blocco dei veicoli sono determinate in conformità al D.M. n. 401 del 04.0.1998, art. 1/c.1, nei termini previsti nell'allegato "A" (tariffe) del presente regolamento e aggiornate secondo gli indici ISTAT. Le tariffe relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate all'inizio di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 401/98. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo è consentita l'immediata restituzione dello stesso previo pagamento delle spese delle operazioni già eseguite e da completare per la restituzione. Le tariffe relative al servizio di custodia dei veicoli oggetto di rimozione sono altresì indicate nell'allegato "A" e differenziate per tipologia di veicolo e periodo di giacenza in depositaria. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art. 9 – Assicurazioni – Penali e Responsabilità

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità (anche eventualmente stipulando idonea polizza assicurativa) per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto (anche parziale) dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.

E' fissata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun inadempimento a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale e di Polizia Municipale.

Art. 10 – Esclusione dal pagamento delle spese

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento. In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Marigliano la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 11 – Restituzione dei veicoli rimossi – modulistica – registri

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato. Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte. Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta da Ila Polizia Municipale e fornita a spese del concessionario.

Art. 12 – Mancato ritiro dei veicoli rimossi

Nell'ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro, entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Municipale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, procederà all'inoltro della pratica all'Agenzia del Demanio di Pescara che provvederà al ritiro del mezzo e alla sua successiva alienazione o demolizione.

In tali casi tutte le spese derivanti dall'intervento di rimozione/fermo/sequestro e quelle relative alla custodia del mezzo per tutto il periodo di giacenza, sono completamente a carico del concessionario che non potrà pertanto richiederne il pagamento al Comune di Marigliano, ferma restando, per lo stesso concessionario, la

possibilità di agire privatamente per via legale nei confronti dei proprietari dei veicoli a tutela del proprio credito.

Nell'eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà.

Art. 13 - Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale o di Polizia Municipale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario)

Art. 14 – Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralci o alla circolazione. I veicoli "carroattrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di trenta (30) minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.

Art. 15 - Penalità – Contenzioso

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Municipale) sarà applicata, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del Comandante della Polizia Municipale di Marigliano una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per episodio. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto.

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Nola.

Art. 16 - Adempimenti del Comando di Polizia Municipale

Presso il Comando Polizia Municipale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- tipo veicolo
- targa
- località di prelievo
- orario della rimozione

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione.

Art. 17 - Versamento delle spettanze al Comune

La liquidazione di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale a titolo di aggio avverrà con cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante versamento alla tesoreria Comunale.

Il concessionario fornirà alla Polizia Municipale di Marigliano e all'ufficio Ragioneria un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegare le copie delle quietanze di cui all'art. 11.

Art. 18 - Divieto di Subappalto

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 19 - Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il

concessionario rimborserà l'utente, entro 60 gg. dalla richiesta, di tutte le spese di prelievo, custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione che per mezzo dei propri pubblici ufficiali ha disposto la rimozione.

Art. 20 - Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

Art. 21 - Disposizioni finali

Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio.